



Comune di Santo Stefano in Aspromonte

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740601 Fax 0965/ 740581
protocollo.santostefano@asmepec.it

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Protocollo n. 6388 del 30/12/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FORGIONE COSIMO A SVOLGERE INCARICO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004, PRESSO IL COMUNE DI SAN ROBERTO (RC) PER N. 12 ORE SETTIMANALI.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTI:

- la nota prot. n. 5193 del 27.12.2022, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 6321 in data 27.12.2022, con la quale il Sindaco del Comune di San Roberto, Prof. Antonino Micari, richiedeva l'autorizzazione ad utilizzare il dipendente ai sensi dell'art. 110 Tuel, a tempo parziale e determinato, Dott. Cosimo Forgione, Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi del Comune di Santo Stefano in Aspromonte, per numero 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004;

DATO ATTO che:

- Il Sindaco del Comune di Santo Stefano ha manifestato per le vie brevi, la propria disponibilità in merito alla richiesta proveniente dal Comune di Santo Roberto;
- Il dipendente interessato ha manifestato la disponibilità all'incarico.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, del d. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii. rubricato "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*", che ai commi 7, 8 e 9, stabilisce per i dipendenti pubblici un divieto generale di assumere senza autorizzazione dell'amministrazione cui appartengono "*incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*", e corrispondentemente proibisce alle altre amministrazioni, agli enti pubblici economici e ai privati di conferirli senza tale autorizzazione;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza*".



Comune di Santo Stefano in Aspromonte

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740601 Fax 0965/ 740581

protocollo.santostefano@asmepec.it

DATO ATTO che la norma, da ultimo citata, prevede eccezionalmente, per i piccoli comuni, una forma di utilizzazione di personale dipendente da altri enti locali, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei relativi bilanci;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che dispone: *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti”*;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *“gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”*;
- l'art. 92, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale recita: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti”*;

ATTESO CHE:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis: “ l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali , in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che *“gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”*;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;



Comune di Santo Stefano in Aspromonte

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740601 Fax 0965/ 740581
protocollo.santostefano@asmepec.it

DATO ATTO che:

- l'incarico conferito avrà inizio a decorrere dalla data del 01.01.2023 e fino al 30.06.2023 nei giorni previamente concordati con l'Amministrazione di appartenenza e facendo salve sopravvenute esigenze di servizio che motiverebbero la revoca del presente incarico;
- il compenso erogato dal Comune di San Roberto sarà pari al trattamento economico fondamentale previsto dal vigente CCNL del comparto per la categoria giuridica ed economica D, profilo Istruttore Direttivo Contabile, commisurato alle n. 12 ore settimanali che presterà presso l'Amministrazione comunale utilizzatrice;

CONSIDERATO E VALUTATO che il tipo di attività per cui è richiesta l'autorizzazione

- avrà carattere di prestazione occasionale;
- non assume carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al lavoro dipendente;
- verrà prestata esclusivamente al di fuori del proprio orario e sede di lavoro e non comporterà in alcun modo, l'utilizzo di personale, mezzi e strumenti o ambienti dell'Amministrazione comunale di appartenenza;
- non possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;
- non presenta profili di incompatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza, nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente;
- presenta corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

RILEVATO che l'art. 53, comma 11, del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., prevede che entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui ai commi 6 e ss. dello stesso articolo, i soggetti pubblici o privati comunicano all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;

VISTI:

- l'art.53 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il codice di comportamento di cui al DPR n.62/2013 così come integrato;
- il vigente Regolamento comunale sugli incarichi esterni ai dipendenti



Comune di Santo Stefano in Aspromonte

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740601 Fax 0965/ 740581

protocollo.santostefano@asmepec.it

- il parere n. 200/2012 della Corte dei Conti, sezione controllo per il Piemonte, il quale conferma che la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introducendo una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001 ss.mm.ii., non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo all'Amministrazione di provenienza;
- il parere n. 3/2009 della Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia, in base al quale in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico in questione all'assegnazione temporanea, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza: *“l'Istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”*;
- la deliberazione n. 17 del 20 maggio 2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, che, in merito alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro (conformemente a Corte Conti Piemonte n. 200/2012) ritiene *“che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza”*; la medesima Corte dei Conti, inoltre, nell'affrontare la problematica relativa al rapporto tra art. 1, comma 557 cit. e articolo 36 del T.U.P.I., sostiene che *“Il comma 557 [...] detta una disciplina particolare per gli enti locali con meno di cinquemila abitanti, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie. L'art. 36 comma 3 [del D.lgs. n. 165/2001], invece, detta una disciplina generale che si rivolge a tutte le amministrazioni, e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557), e per una durata massima di sei mesi non rinnovabili (a fronte di un utilizzo sine die nell'altra norma)”*.

CONSIDERATO CHE:

- l'istituto previsto dal comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 311/2004 consente di utilizzare dipendenti a tempo pieno di altri enti locali al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'ente;
- il comma 557 richiamato è da considerarsi fonte di normativa speciale, consentendo la deroga al principio di esclusività che lega il pubblico dipendente all'ente di appartenenza nel rispetto, in ogni caso, dei limiti orari previsti dal D. Lgs. n. 66/2003.



Comune di Santo Stefano in Aspromonte

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via D. Morabito, 25 – Tel. 0965/740601 Fax 0965/ 740581

protocollo.santostefano@asmepec.it

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, il Dott. Cosimo Forgione, Responsabile dell'Area Finanziaria e dei Tributi del Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC), allo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2023 al 30.06.2022, nello spirito di lealtà e collaborazione su cui è improntato il rapporto lavorativo precisando che nulla osta allo svolgimento delle attività indicate in premessa fermo restando che le stesse verranno svolte al di fuori dall'orario e dalla sede di lavoro, secondo le prescrizioni sopra impartite e facendo salve sopravvenute esigenze di servizio che motiverebbero la revoca del presente incarico;

DISPONE

- di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione trasparente – personale – incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità resa dalla dipendente medesima;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Santo Roberto per gli adempimenti di competenza anche ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.ii., e del D. Lgs. 33/2013;
- di comunicare la presente all'interessato;
- di conservare copia della presente nel fascicolo del dipendente.

Santo Stefano in Aspromonte, 30.12.2022



